



Incompatibilità Professionali

Roberto De Rossi

Roma 20/10 – 17/11/2014





CNPADC: affari legali

Egregio Dottore,

Le comunichiamo che la Giunta Esecutiva, nella riunione del.....visto l'art. 7 D.I. 14/07/2004, ha deliberato:

“....1)di considerare incompatibile la carica di Amministratore Unico e socio della soc. Alpha srl assunta dal dott. Tizio;



CNPADC

- 2) di considerare l'incompatibilità insorta dalla data di assunzione della carica (--/--/1991) fino alla data di rimozione della stessa (--/--/2008), e, per l'effetto, annullare le annualità di iscrizione **dal 1992**, primo anno successivo all'assunzione della carica di A.U. e socio, **fino al 2007**".



Note Interpretative del CNDCEC

Nella seduta del 13 ottobre 2010 il CNDCEC ha deliberato l'adozione di Note Interpretative della disciplina della Incompatibilità.

Aggiornamento del 1° marzo 2012 pubblicato il 21 marzo 2012.



Art. 4 D.Lgs 139/2005

1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:



Attività considerate incompatibili

- Notaio
- Giornalista Professionista
- Impresa
- Appaltatore di servizio pubblico e concessionario della riscossione di tributi
- Promotore Finanziario



segue Art. 4 D.Lgs 139/2005

- a) della professione di notaio;
- b) della professione di giornalista professionista;



segue Art. 4 D.Lgs 139/2005

c) dell' attività di impresa, in nome proprio o altrui **e**, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o **agricole**, ovvero ausiliarie delle precedenti;




segue Art. 4 D.Lgs 139/2005

- d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
- e) dell'attività di promotore finanziario.



segue Art. 4 D.Lgs 139/2005

2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.





Socio di maggioranza

Quando la maggioranza è...

....realizzata grazie a...

La partecipazione al Capitale Sociale realizzata tramite l'utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali od estere riferibili all'iscritto all'albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia ecc., rende incompatibile l'attività quando siano dimostrati e provati i rapporti giuridici di cui sopra e/o l'influenza dell'iscritto sui detti soggetti e l'interesse economico dello stesso.







Incompatibilità Docenti

Art 53., comma 1, d.Lgs 30-3-2011, n. 165

Professori

- Tempo Pieno = **INCOMPATIBILE**
- Tempo Definito (P.T.) = **COMPATIBILE**

Ricercatori

Non Confermati

in ogni caso = **INCOMPATIBILE**

Confermati in ruolo

- Tempo Pieno = **INCOMPATIBILE**
- Tempo Definito (P.T.) = **COMPATIBILE**

Per i soggetti compatibili le norme vietano espressamente

- di ricevere incarichi professionali da parte di qualsiasi pubblica amministrazione
- di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione



